RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Anno LX Fasc. 3 - 2009

Patrizia Riva

REDIGERE E ATTESTARE I DATI PROSPETTICI NEI PIANI DI RISANAMENTO, NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E NEI CONCORDATI PREVENTIVI. CRITICITÀ E RIFERIMENTI AI PRINCIPI DI REVISIONE

Estratto



Milano • Giuffrè Editore



REDIGERE E ATTESTARE I DATI PROSPETTICI NEI PIANI DI RISANAMENTO, NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E NEI CONCORDATI PREVENTIVI. CRITICITÀ E RIFERIMENTI AI PRINCIPI DI REVISIONE

di PATRIZIA RIVA

1. Premessa.

Il tema della comunicazione delle informazioni prospettiche ha trovato recentemente nuove e rilevanti applicazioni nel contesto italiano: gli amministratori devono fornire informazioni sul futuro ai propri stakeholders sia quando operano in situazione di going concern, sia quando si profila una situazione di crisi ed è individuabile una via concordata di soluzione della medesima.

Per le aziende operanti in condizioni di going concern, è necessario infatti ricordare che nei bilanci 2008, per la prima volta, hanno trovato applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 32/2007. Quest'ultimo decreto ha recepito il contenuto obbligatorio della direttiva di modernizzazione contabile 51/2003, incidendo sulla predisposizione del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e della relazione di revisione (1). In particolare nella relazione al bilancio gli amministratori devono spingersi a comunicare dati rilevanti che permettano di comprendere quale potrebbe essere il futuro dell'azienda, fornendo un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento del risultato d'esercizio, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta (2). La relazione deve contenere gli indicatori di risultato « finanziari » e, se del caso, « non finanziari » necessari alla comprensione della prevedibile evoluzione della gestione (3).

Per le aziende in crisi, si deve rilevare che la capacità degli ammini-

⁽¹⁾ M. Difino, Crisi economica e continuità aziendale nell'informativa di bilancio, in Journal of IR, Anno VIII, N. 2, Trimestre aprile/giugno 2009.

⁽²⁾ Art. 2428 c.c., art. d.lgs. n. 87/1992 e artt. 94 e 100, d.lgs. n. 209/2005.

⁽³⁾ IRDCEC, Documento n. 1. La relazione sulla gestione. Alcune considerazioni, ottobre 2008; CNDCEC, Relazione sulla gestione. Art 2428 c.c. La relazione sulla gestione dei bilanci di esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 32/2007, gennaio 2009; CNDCEC PR. 001, Il Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, febbraio 2009; P. Riva, Le misure di prestazione come informazioni sulla prevedibile evoluzione della gestione da includere nella relazione accompagnatoria al bilancio o in specifici documenti da allegare al bilancio, p. 67-80, in Informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio, Egea, pp. 2001; A. Qua-

stratori di ben rappresentare l'informativa sul futuro costituisce, stante la lettera della novellata legge fallimentare, una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per costruire un'operazione di turn around che abbia probabilità di successo. La norma prevede tre differenti istituti cui la società in crisi può ricorrere e pone al centro in tutte e tre le fattispecie la formalizzazione e comunicazione da parte dell'azienda ai propri interlocutori di uno strutturato piano d'azione e l'intervento di un revisore con funzioni di garanzia che rediga una relazione volta ad attestare la fattibilità del medesimo.

Proprio questi due documenti — piano redatto dagli amministratori e relazione di attestazione dell'esperto indipendente — sono l'oggetto di analisi del presente scritto.

2. Redigere un piano in situazione di crisi. Aspetti critici e competenze necessarie.

In linea generale il piano industriale è stato definito come la sintesi organica e critica della strategia competitiva a livello di area strategica d'affari e a livello aziendale che il management intende realizzare. In condizioni ordinarie si tratta di uno strumento imprescindibile in quanto consente: al management di affinare e precisare i contenuti della strategia intenzionale elaborata e delle principali azioni da porre in essere in vista della sua realizzazione, ai componenti il consiglio di amministrazione di svolgere il proprio ruolo di indirizzo e controllo della società, all'impresa di attrarre le risorse umane e finanziarie necessarie all'attuazione delle strategie intenzionali o di coinvolgere altre economie in accordi, alleanze, partnership di lungo periodo (4). È stato autorevolmente evidenziato (5) che la pianificazione ha natura comportamentale in quanto costituisce la struttura all'interno della quale si realizza un'interazione tra diverse persone e diversi talenti; il processo di pianificazione deve essere quindi considerato un processo di flusso dell'informazione e deve essenzialmente promuovere un atteggiamento manageriale innovativo e creativo. È necessario coinvolgere nel processo di pianificazione un numero relativamente ampio di soggetti con funzioni dirigenziali, che devono suddividersi le responsabilità e condividere la determinazione per il conseguimento di una particolare direzione strategica dell'impresa. Per fare ciò, il sistema deve offrire a ciascuno dei manager coinvolti l'opportunità di portare avanti le proprie argomentazioni e deve realizzare un ordinato schema di interazione: è quindi necessario che

GLI, Comunicare il futuro. L'informativa economico-finanziaria di tipo previsionale delle società quotate italiane, 2004, F. Angeli.

⁽⁴⁾ Cfr.: Borsa Italiana, Guida al piano industriale, luglio 2003, (disponibile sul sito www.borsa italia.it), il documento, pur essendo riferito ai piani industriali redatti in occasione della quotazione in borsa delle imprese, presenta dei principi generali che si considerano applicabili anche per i piani di imprese in crisi; P. Mazzola, Il piano industriale. Progettare e comunicare le strategie di impresa, p. 1 ss., Università Bocconi Editore, Egea, 2003.

⁽⁵⁾ Così P. Lorange, Corporate Planning, an executive viewpoint, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1980.

il sistema di pianificazione fornisca un efficace schema di comunicazione tra i vari manager. Il piano viene così ad assumere valore in sé in quanto è il processo che conta perché permette la comunicazione tra le parti e la creazione di consenso nonché di comprensione degli obiettivi perseguiti.

Quando la pianificazione è effettuata in una situazione di crisi aziendale la natura comportamentale del processo di pianificazione risulta particolarmente complessa e critica. Il contesto in cui ci si muove diviene più ampio poiché sono necessariamente coinvolti soggetti che in tempi ordinari resterebbero estranei al processo, ancorché il loro consenso rappresenti quantomeno un vincolo quando i medesimi siano considerati rilevanti stakeholders di riferimento (6). Inoltre i comportamenti divengono naturalmente meno inclini ad un « ordinato schema di interazione », raggiungendo potenzialmente livelli rilevanti di conflittualità. Il processo di « contrattazione » che caratterizza la pianificazione è influenzato da fattori rilevanti che possono impattare non tanto ex post sulle possibilità di successo della strategia, ma ex ante sulla possibilità stessa di individuare una strategia perseguibile e quindi un piano giudicato fattibile. Studi recenti (7) hanno confermato questa lettura del problema, evidenziando che proprio la molteplicità di soggetti coinvolti, con i quali l'azienda è chiamata a dialogare al fine di condividere e negoziare i termini del piano stesso, rappresenta uno dei fattori determinanti per il risanamento. Si tratta in via principale delle banche, dei fornitori, dei sindacati, dei consulenti, dei clienti, dei potenziali acquirenti di rami aziendali o beni cedibili, dei potenziali finanziatori dell'operazione di salvataggio, delle amministrazioni locali e centrali e delle comunità sociali in cui l'azienda è inserita. Gli interessi di questi soggetti

⁽⁶⁾ Specifica Airoldi che il fine di un'azienda è quello di creare valore per tutti gli stakeholder coordinandone le differenti istanze. I soggetti che gestiscono l'impresa non devono considerarsi fiduciari solo degli azionisti, ma di tutti gli stakeholders dell'impresa. Il valore creato è costituito perciò: dalla remunerazione al capitale proprio (dividendi e capital gain), ma anche dallo stipendio corrisposto ai dipendenti (capitale lavoro), dall'interesse fornito ai fornitori di capitale di credito, dalle imposte e tasse versate allo stato e alla comunità locale, ecc.; G. Airold, Modelli di capitalismo e modelli di impresa, in Economia e Management, 2/1993. Evidenzia Brusa che « la funzione pianificazione strategica deve definire le regole di comportamento nei confronti degli stakeholders che sono le differenti categorie di soggetti che a vario titolo risultano interessati alle vicende aziendali perché con l'azienda intrattengono rapporti e dalla gestione aziendale traggono delle aspettative: azionisti, dipendenti, banche, fisco, clienti, istituzioni. Le scelte in questione sono linee guida su cui si fondano le decisioni di strategia vere e proprie, sintomatiche del rapporto che l'azienda, per il tramite del suo management intende instaurare con le categorie sociali ed economiche da cui dipende il suo sviluppo e a volte la sua stessa sopravvivenza », Lezioni di economia aziendale, 1996. Si legge, invece, in Ferrero che un soggetto deliberante poliedricamente configurato che comprenda tutti coloro che all'esercizio dell'azienda si vincolano conferendo i diversi e complementari fattori produttivi e di conseguenza assumendo rischi patrimoniali — per chi conferisce capitale proprio e di credito — ed extra-patrimoniali — assunti da tutti coloro che partecipano all'impresa con vincoli e interessi diversi dai precedenti tipicamente i lavoratori - potrebbe essere correttamente inteso solo come « figura astratta » di soggetto economico. Ferrero identifica di conseguenza una « figura reale » di soggetto economico costituita dalle persone fisiche che detengono ed esercitano il potere. Questa è la figura che con tutti i pregi e difetti è caratterizzato il nostro mondo economico. Fer-RERO, Istituzioni di economia di azienda, 1968.

⁽⁷⁾ P. Pajardi e N. Castellano, Pianificare il risanamento, in Gestione della crisi aziendale e dei processi di risanamento. Prevenzione e diagnosi, terapie, casi aziendali, a cura di A. Danovi, A. Quagli, pp. 229 ss., 2008, Ipsoa.

sono spesso contrapposti anche perché esiste un'asimmetria strutturale tra le loro differenti posizioni. Si tratta senz'altro di un'asimmetria di tipo informativo, ma soprattutto di un'asimmetria sostanziale in quanto i sacrifici nella maggior parte dei casi non ricadono uniformemente su tutti i soggetti coinvolti. Chi governa il processo di definizione del piano deve essere in grado di comprendere i differenti punti di vista e deve riuscire a farli convergere verso una soluzione che sia percepita come la migliore opzione ragionevolmente ottenibile. Ogni intervento di corporate restructuring, affinché possa raggiungere il proprio scopo e non degenerare in una liquidazione, deve contemperare gli interessi dei debitori e dei creditori, tra questi ultimi senz'altro le banche, che rappresentando in molte occasioni la principale fonte di finanziamento delle imprese, ricoprono una funzione basilare per il buon esito del risanamento e alle quali è richiesta quantomeno una posizione di stand still, con questa espressione intendendo la richiesta di mantenere le posizioni in essere senza chiedere all'azienda il rientro dalle proprie esposizioni (8). Concludendo per ideare e guidare un progetto di ristrutturazione che porti alla redazione di un piano attendibile e degno di attestazione da parte di un nominando esperto, sono necessarie competenze composite. Non si può prescindere dalla conoscenza dell'azienda, del suo business, della sua strategia ed è pertanto indispensabile saper valutare le minacce e le opportunità offerte dall'ambiente interno ed esterno dell'azienda in crisi e individuare gli interlocutori rilevanti. È sicuramente necessario padroneggiare le tecniche amministrative e contabili nonché saper sviluppare da un punto di vista tecnico il « piano » stesso. Non possono essere trascurati gli aspetti legali che, se gestiti in modo proattivo, costituiscono sicuramente un punto di forza permettendo la redazione di convenzioni e contratti difendibili con le molteplici controparti. A parere di chi scrive, però, data la complessità delle situazioni di crisi e la molteplicità dei portatori di interesse con cui ci si deve relazionare, tutti questi saperi possono essere sistemicamente composti e possono portare alla impostazione di operazioni destinate al buon fine, solo se chi guida il processo è dotato di comprovate capacità negoziali le quali a loro volta presuppongono una buona padronanza delle tecniche di conciliazione e la capacità di mantenere e gestire equilibrati flussi informativi in modo simultaneo con tutte le parti coinvolte.

Attestare un piano in situazione di crisi. Fattispecie possibili e ruolo dell'esperto.

La novellata legge fallimentare ha previsto tre fattispecie in cui è possibile fare ricorso a strumenti stragiudiziali di risoluzione della crisi, lasciando spazio all'autonomia privata nella gestione e rimettendo alla volontà del debitore e dei creditori la composizione dei contrapposti interes-

⁽⁸⁾ L. FACCINCANI, Banche, imprese in crisi e accordi stragiudiziali di risanamento. Le novità introdotte dalla riforma del diritto fallimentare, p. 77, Giuffrè, 2007.

si (9). In tutte queste fattispecie è centrale la redazione di un piano formalizzato che evidenzi le previsioni sull'andamento futuro dell'azienda rendendo visibile l'effetto degli interventi programmati per uscire dalla situazione di difficoltà. Più in particolare la norma prevede una prima fattispecie nota come « piano attestato di risanamento », ex art. 67, comma 3, lett. d) legge fall. Questo istituto è stato introdotto per l'imprenditore che deve rimediare ad una situazione di squilibrio finanziario nella quale l'insolvenza non si sia ancora manifestata. È finalizzato al risanamento e appare attuabile in contesti di crisi aziendali di natura principalmente finanziaria che siano considerate superabili nel presupposto di una perdurante fiducia nelle prospettive reddituali dell'impresa. La norma consente di porre in essere queste operazioni, indispensabili per il ripristino della situazione finanziaria, mettendo le stesse al riparo - ad alcune condizioni - dalle azioni revocatorie che potrebbe impostare un eligendo curatore in caso di insuccesso del piano. Perché questo risultato sia ottenuto è previsto che un professionista valuti la ragionevolezza del piano che deve apparire idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. Il secondo istituto cui può ricorrere l'azienda in crisi nel nuovo contesto normativo è rappresentato dagli « accordi di ristrutturazione dei debiti », ex art. 182-bis legge fall., per i quali è prevista la semplice omologa del Tribunale. Questo istituto è stato previsto per crisi con ampia possibilità di soluzione positiva. In questo caso il debitore stipula un vero e proprio contratto con almeno il 60% dei propri creditori, a nulla rilevando, quantomeno a livello teorico, l'esistenza di un privilegio, negoziando con essi la propria posizione, mentre garantisce il pagamento integrale ai rimanenti creditori che vengono così ad assumere la qualifica di « estranei » o « non aderenti ». Anche negli accordi di ristrutturazione è richiesto che un professionista certifichi l'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Accomunano gli accordi di ristrutturazione ai piani attestati: da un lato la protezione da azione revocatoria ex

⁽⁹⁾ Per approfondimenti sui singoli istituti si rinvia tra gli altri a: M. Ferro, A. Ruggiero, A. Di Carlo, Concordato Preventivo, Concordato Fallimentare e Accordi di ristrutturazione dei debiti, 2009, Giappichelli; A. Paluchowski, P. Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, 2008, Giuffrè; S. Ambrosini, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella nuova legge fallimentare, in Il fallimento, 8/2005; A. Danovi, A. Quagli, Gestione della crisi aziendale e dei processi di risanamento. Prevenzione e diagnosi, terapie, casi aziendali, 2008, W. K. Ed.; G.B. Nardecchia, Crisi di impresa, autonomia privata e controllo giurisdizionale. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano attestato, il concordato fallimentare, 2007, W.K. ed.; C. Pagliughi, Strumenti di composizione concordata della crisi di impresa, in questa Rivista, 6/2008; L. Faccincani, Banche, imprese in crisi e accordi stragiudiziali di risanamento. Le novità introdotte dalla riforma del diritto fallimentare, Giuffrè, 2007; G. Schiavon, Procedure concorsuali e composizione negoziale, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 2008, Giuffrè; M. Pollio, Gli accordi per gestire la crisi di impresa e la predisposizione del piano di risanamento, 2009, Euroconference; A.A. Panato, Le perizie di stima. La valutazione d'azienda nelle operazioni di finanza straordinaria e nelle procedure di risanamento, 2008, Cesi; F. Di Marzio, Il correttivo della riforma fallimentare. Riflessioni degli operatori, 2008, Itaedizioni; P. Riva, La revisione dei dati prospettici secondo l'ISAE 3400. L'applicazione del principio internazionale di auditing alle attestazioni del professionista previste dalla legge fallimentare, in Journal of IR, Anno VIII, N. 2, Trimestre aprile/giugno 2009.

art. 67, comma 3, lett. e), dall'altro l'applicazione dell'imposizione fiscale sulle corrispondenti sopravvenienze attive in quanto sia in questo caso sia nel precedente non opera l'art. 88 comma 4 T.u.i.r. Infine l'azienda in crisi può presentare una proposta di «concordato preventivo», ex art. 160 ss. legge fall. Quest'ultimo è stato considerato strumento utile e adatto alla regolazione delle crisi più gravi e può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante qualsiasi forma. Come nei casi precendenti, anche nel concordato preventivo è necessario l'intervento di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Esistono indubbie differenze strutturali tra l'accordo di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo, quali l'assenza dell'adunanza dei creditori e del commissario giudiziale, la semplificazione del procedimento e l'obbligatorietà dell'accordo per i soli creditori aderenti. Vale inoltre la pena di ricordare che il concordato preventivo è stato favorito dalla normativa fiscale rispetto sia agli accordi di ristrutturazione sia ai piani attestati in quanto in questo caso, e non negli altri due, le sopravvenienze derivanti dai pagamenti parziali dei debiti non comportano realizzo di redditi imponibili.

Vale la pena riflettere sul ruolo svolto dall'esperto attestante il piano. È indispensabile rilevare che in tutti i casi esaminati il soggetto nominato deve essere consapevole del proprio ruolo di garanzia e deve pertanto mantenere una posizione di terzietà nei confronti della società. Si ripropongono problematiche assimilabili a quelle che coinvolgono gli organi di controllo aziendale in quanto il controllore è per legge nominato dal controllato ossia dall'azienda che redige il piano. In proposito si segnala che in giurisprudenza l'attività dell'esperto è stata esplicitamente assimilata a quella dell'incaricato del controllo contabile e più precisamente alle funzioni individuate nelle lett. b) e c) dell'art. 2409-ter c.c. (10). Il CNDC si è espresso nel 2005 sul rilevante tema dell'indipendenza del revisore evidenziando che essa è sostanzialmente uno stato mentale, un requisito etico soggettivo che non può essere agevolmente messo alla prova o assoggettato a verifica esterna (11). La Commissione Europea (12) nel 2002 ha evidenziato che «il criterio fondamentale per giudicare l'approccio adottato da un revisore legale per ridurre le minacce ed i rischi per la propria indipendenza è se un terzo ragionevole ed informato, che conosca tutti i fatti e le circostanze rilevanti attinenti ad uno specifico incarico di revisione, giungerebbe alla conclusione che il revisore esercita in modo obiettivo ed imparziale la sua capacità di giudizio su tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione ». Si tratta di una definizione importante in quanto non si limita all'aspetto soggettivo ossia alla indipendenza cosiddetta « di fatto », cioè l'atteggiamento mentale del revisore che dimostra la propria obiettività prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti per l'esercizio del suo compito e nessun fattore a questo estraneo. Al contrario la definizione si estende a con-

⁽¹⁰⁾ Trib. Messina, 29 dicembre 2005.

⁽¹¹⁾ CNDC, L'indipendenza del sindaco e/o del revisore contabile, 25 gennaio 2005.

⁽¹²⁾ Commissione Europea, Raccomandazione del 16 maggio 2002: «L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali ».

siderare anche la necessaria sussistenza del requisito oggettivo, vale a dire la cosiddetta indipendenza « in apparenza », quella che si manifesta agli occhi dei terzi. Infatti la Commissione Europea raccomanda che il revisore eviti « di essere associato a fatti e circostanze che siano tali da indurre un terzo ragionevole e informato a mettere in dubbio la capacità del revisore contabile di svolgere il suo compito in modo obiettivo ». Minacce all'indipendenza del revisore possono derivare da una pluralità di circostanze, alcune di natura generale ed altre connesse alle condizioni specifiche dell'incarico, ed il revisore deve sottoporre a periodico monitoraggio l'accettabilità del livello di rischio di mancanza di indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni personali e professionali ed altre circostanze.

Chiarita la rilevanza dell'autonomia di giudizio dell'esperto, è opportuno riflettere sull'oggetto del giudizio dal medesimo espresso. Il termine « attestare » non significa garantire la veridicità dei risultati futuri indicati dagli amministratori in quanto una proiezione dei ricavi futuri di una società può risultare più o meno corretta a seconda del verificarsi di eventi estranei all'attività sociale o imprevedibili. L'analisi svolta dall'esperto deve essere il più possibile completa ed esaustiva e dovrà essere svolta impiegando la professionalità e la diligenza richiesti dalla natura dell'incarico, come prevede l'art. 2407 c.c. per i soggetti ai quali è affidato il controllo contabile. Non potranno però essere imputate al perito responsabilità specifiche nel caso in cui subentrino elementi nuovi non conosciuti o non rappresentati dagli amministratori durante i lavori (13). Ciò implica, tra l'altro, che le comunicazioni dell'azienda all'esperto devono essere ispirate a principi di completezza e trasparenza in modo tale da ridurre al minimo la situazione di asimmetria informativa in cui inevitabilmente il professionista si viene a trovare, rendendo possibili ed efficaci i controlli da questo posti in essere.

4. Principi di revisione applicabili: ISAE 3400, ISA 315, ISA 570.

Il professionista chiamato ad esprimere un giudizio di ragionevolezza su dati previsionali, sia nel contesto di going concern, sia nel più complesso contesto di crisi aziendale, deve fare riferimento ai principi di revisione internazionali. Più in particolare trova applicazione nelle fattispecie qui studiate il documento ISAE 3400 — che ha sostituito il precedente ISA 810 — il quale tratta il tema « The examination of prospective financial information » ossia stabilisce gli standard di riferimento per il processo di verifica

⁽¹³⁾ Con riferimento al concordato preventivo è stato in proposito affermato che « Il rigoroso rispetto delle cautele e delle procedure richieste dalla delicatezza della funzione svolta dovrebbe esonerare il professionista da qualsiasi tipo di responsabilità nel caso il piano giudicato fattibile dovesse in un secondo momento fallire. Sul punto è da rimarcare il colpevole silenzio della legge che non prevede in modo esplicito quali siano le conseguenze che si verificano per chi ha fornito l'attestazione qualora le previsioni venissero disattese dalla realtà; ciò potrebbe costituire un freno per l'assunzione dell'incarico e, di conseguenza, impedire il buon funzionamento (...) », L. Faccincani, op. cit., p. 129.

delle informazioni prospettiche finanziarie (14). In primo luogo l'ISAE 3400 distingue tra informazioni prospettiche basate su best estimate assumption - ossia assunzioni normali relative a eventi futuri ragionevoli e desunti dall'analisi di elementi oggettivi quali gli ordini in portafoglio o proiezioni di dati consuntivi aziendali giudicati attendibili — e informazioni basate su hypotetical assumption — ossia assunzioni ipotetiche in genere connesse con l'avvio di nuove attività o nuovi prodotti/servizi solitamente non supportati da dati storici dell'azienda e « which are not necessarily expected to take place ». Ne segue che l'informativa prospettica finanziaria può assumere la forma di una previsione o forecast quando è preparata a partire da best estimate assumption oppure la forma di una proiezione o projection quando è basata su hypotetical assumption oppure ancora una combinazione di entrambi, per esempio un anno di forecast e cinque anni di projection. L'indicazione è particolarmente importante nelle fattispecie oggetto della presente analisi perché richiama la necessità di valutare con attenzione le ipotesi formulate dagli amministratori e di rifiutare ipotesi basate su mere speculazioni. Eventuali differenze sostanziali tra risultati prospettici di piano e risultati storici che rappresentino, quando il piano è redatto in una situazione di crisi, la condizione per il superamento dell'andamento negativo dei risultati, devono essere dettagliatamente e adeguatamente motivate e comprovate. Inoltre non è opportuna l'attestazione di piani che semplicemente prevedano interazioni dell'azienda in crisi, entro determinate virtuali scadenze, con controparti rilevanti — quali gli operatori finanziari e i potenziali acquirenti di rami d'azienda o di assets strategici - al fine di ottenere potenziali impegni e/o accordi. L'esperto deve richiedere che tali elementi fondanti del piano siano già stati oggetto di elaborazione da parte dell'azienda, che le trattative siano giunte ad un punto tale da poter essere considerate andate a buon fine, che i risultati delle trattative stesse possano essere inequivocabilmente comprovati dall'analisi di documenti ufficiali e attestanti impegni reciproci tra le parti. Il piano attestabile è pertanto quello che rappresenta il dispiegarsi degli effetti che dai citati elementi fondanti discendono, nella certezza che i medesimi avranno luogo nei tempi e nella misura previsti perché - come per altro richiesto dai principi di revisione tutte le volte che ci si trovi in presenza di soggetti terzi interagenti con l'impresa - così risulta non da documenti prodotti dall'azienda, ma in documenti provenienti e sottoscritti dai terzi il cui assenso è condizione di esistenza del piano stesso. Vale solo la pena di evidenziare che è essenziale valutare l'attendibilità dei documenti ufficiali pervenuti all'esperto, a tale fine quest'ultimo deve valutarne la provenienza e il contenuto, eventualmente anche con l'ausilio di un legale e deve circolarizzare il terzo per ottenere una ulteriore conferma del contenuto del documento a sue mani. Nel caso in cui le controparti non siano state direttamente conosciute, ma a parere di chi scrive anche in questo caso, si rende necessaria una valutazione della qualità non solo delle proposte, ma anche della solidità dei proponenti.

⁽¹⁴⁾ Il documento che costituisce l'International Standard on Assurance Engagements 3400 è contenuto all'interno dell'Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements, 2008 ed. (disponibile nel sito www.ifac.org).

Ciò premesso, il documento evidenzia che il revisore non dovrebbe accettare l'incarico quando le assunzioni o ipotesi alla base della informativa prospettica siano da lui giudicate chiaramente non realistiche o quando l'informativa finanziaria prodotta sia giudicata inappropriata all'uso che si intende fare.

Il documento ISAE 3400 prevede che il revisore debba acquisire un sufficiente livello di conoscenza del settore di attività e dell'azienda oggetto di esame, così da essere in grado di formulare un giudizio in merito alle ipotesi elaborate dagli amministratori e così da comprendere il processo che ha portato a postulare determinate assunzioni (15). L'attestatore dovrebbe anche esprimere un giudizio sull'esperienza delle persone che hanno redatto l'informativa, sulle modalità con cui è stata composta l'informativa prospettica e sulla documentazione che supporta le ipotesi. Trova pertanto applicazione ai fini dell'attestazione dell'informativa finanziaria prospettica il documento ISA 315 che tratta il tema della comprensione dell'impresa e del suo contesto e della valutazione dei rischi di errori significativi. Anche se il tema non è esplicitamente richiamato dal documento ISAE 3400, è necessario evidenziare che il giudizio dell'attestatore risentirà senz'altro della valutazione che il medesimo darà sull'esistenza e sul funzionamento del sistema di controllo interno aziendale (16). Come noto, infatti, il sistema di controllo interno è definito proprio come l'insieme di meccanismi, procedure e strumenti predisposti dalla direzione per rendere possibile il conseguimento degli obiettivi aziendali (17). Lo scopo risulta essere quello di indirizzare l'azienda verso obiettivi di redditività e verso il conseguimento della sua missione, minimizzandone i rischi. Si tratta, in altri termini, di sistemi che permettono di fronteggiare tempestivamente ogni trasformazione dell'ambiente economico e di procedere in tempo utile agli adattamenti necessari per far fronte ai continui cambiamenti. Tali sistemi mirano a garantire l'efficienza, a tutelare le attività patrimoniali da possibili perdite e a garantire l'attendibilità dei bilanci e la conformità delle attività alle leggi e ai

^{(15) «}Il revisore deve comprendere l'impresa ed il contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, in modo tale valutare i rischi di errori significativi nella revisione contabile del bilancio e di conseguenza definire le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati », così A. Portalupi, L. Cadeddu, Il processo di revisione contabile, 2009, Il Sole 24 Ore; nello stesso senso: L. Marchi, Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, 2008, Giuffre, M. Livatino, N. Pecchiari, G. Pogliani, Principi e metodologie di auditing, 2007, Egea; KPMG, Corporate Governance. Guida pratica al controllo interno, 2001; M. Comoli, I sistemi di controllo interno nella corporate governance. Aspetti generali e specificità nelle aziende di credito, 2001, Egea; D. Bernardi, Adempimenti del collegio sindacale nelle situazioni di crisi aziendale: osservazioni del collegio sindacale ex art. 2446 c.c. Vigilanza dell'organo di controllo, in Il controllo legale dei conti, Anno V, Fasc. 3, 2001.

⁽¹⁶⁾ La definizione di sistema di controllo interno si deve ai principi predisposti dal C.O.S.O. Committee on Sponsoring Organization che già nel 1992 pubblicò l'Internal Control Integrated Framework conosciuto come COSO Report.

^{(17) «} Un efficace sistema di controllo interno è... la risposta razionale al problema di come amministratori e direttori possano far fronte alle loro pesanti responsabilità in materia di trasparenza informativa, correttezza gestionale, efficacia ed efficienza ». V. Coda, in Responsabilità degli amministratori e direttori, sistema di controllo interno e Internal Auditing, in Atti del Convegno, Milano, 1998.

regolamenti in vigore (18). Conviene ricordare che il documento 315 prevede alcune procedure di valutazione del rischio aziendale indispensabili per comprendere l'impresa ed il contesto in cui opera, incluso il suo sistema di controllo interno. Si tratta delle indagini presso la direzione e altri soggetti nell'ambito dell'impresa, delle procedure di analisi comparativa e delle osservazioni e ispezioni. Studi relativamente recenti hanno inserito il tema del controllo interno in quello più ampio dell'Enterprise Risk Management (E.R.M.): è stato in altri termini teorizzato un modello di valutazione e di gestione del rischio aziendale che incorpora in sé il tema del controllo interno (19). Nelle imprese che presentano sistemi gestionali più sofisticati l'attestatore dovrebbe verificare se sia o meno seguita questa impostazione di più ampio respiro. L'E.R.M. è infatti definito come un processo, posto in essere dal consiglio di amministrazione, dal management e da altri operatori della struttura aziendale, utilizzato per la formulazione delle strategie in tutta l'organizzazione, progettato per individuare eventi potenziali che possono influire sull'attività aziendale, per gestire il rischio entro i limiti accettabili e per fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali.

È estremamente importante sottolineare che il documento ISAE 3400 richiede che il revisore formuli un giudizio sull'accuratezza delle informative preparate in precedenti periodi e sulla fondatezza dei dati storici alla base dell'informativa. Il revisore deve cioè considerare se i dati storici su cui si basa l'informativa finanziaria prospettica siano attendibili e stimare se il piano sia stato preparato su basi coerenti. Questi dati, infatti, sono la base di partenza utilizzata dagli amministratori per la costruzione del piano. A parere di chi scrive il professionista che attesta la «ragionevolezza » o «fattibilità » del piano — art. 67 e art. 161 legge fall. — e l'« attuabilità dell'accordo » — art. 182-bis — indipendentemente dalla decisione di svolgere verifiche strutturate sulla consistenza degli stessi si trova nei fatti implicitamente a dover esprimere un giudizio anche sui dati consuntivi iniziali da cui partono e si sviluppano le proiezioni. Infatti nel caso in cui questi dati si dovessero rivelare non attendibili il giudizio del perito evidentemente ne soffrirebbe, con rilevanti conseguenze. L'art. 161 legge fall. richiama esplicitamente la necessità di questa verifica quando richiede anche l'attestazione sulla « veridicità dei dati aziendali », ma il fatto che gli artt. 67 e 182-bis legge fall. non riprendano questa formulazione a parere di chi scrive non esime il perito dalle opportune verifiche sui dati consuntivi (20). Questa affermazione naturalmente deve essere contestualizzata. Il compito del perito è senz'altro più critico nelle realtà di piccole e medie di-

⁽¹⁸⁾ M. Comoli, op. cit., p. 12 ss.

⁽¹⁹⁾ Nel 2004 sempre il Committee on Sponsoring Organization con il nuovo testo Enterprise Risk Management - Integrated Framework ha ampliato l'ambito di riferimento del controllo interno concentrandosi sul tema della gestione del rischio aziendale. Il testo è stato tradotto e commentato nel 2006: «La gestione del rischio aziendale. E.R.M. Enterprise Risk Management: modello di riferimento e alcune tecniche applicative », a cura di AIIA e PWC, 2006 Il Sole 24 Ore.

⁽²⁰⁾ A supporto di questa tesi si vedano: Documento 84 « L'esperto nelle procedure concorsuali » di Aristeia, gennaio 2008; L. Mandrioli, Le relazioni attestative del professionista, in Nuovo diritto delle società, 42/2006.

mensioni, nelle quali non sia stato impostato dall'azienda un sistema adeguato di controllo interno e/o nelle quali l'attendibilità dei dati contabili non sia già stata oggetto di valutazione da parte dei competenti organi di controllo indipendenti ossia quantomeno da parte del collegio sindacale o dei revisori. La necessità e rilevanza delle verifiche sui dati consuntivi è valutata di tale portata che la loro mancanza è considerata motivo sufficiente per il venire meno degli effetti della relazione stessa da autorevolissima dottrina (21) e da una ormai costante giurisprudenza (22).

Il documento ISAE 3400 prevede che il revisore debba considerare criticamente la durata del periodo coperto dall'informativa prospettica finanziaria, in quanto l'abilità degli amministratori di formulare ipotesi attendibili è inversamente proporzionale all'arco temporale considerato. La delimitazione dell'arco temporale di riferimento in particolare di lungo periodo non è priva di difficoltà mancando un criterio di riferimento valido per tutte le aziende. È evidente che la durata del piano varia in funzione di diversi fattori fra cui il tipo di produzione, la struttura del processo produttivo, gli orientamenti strategici di fondo, e non ultima, appunto, la situazione economico-finanziaria in cui versa l'impresa. In generale si potrebbe solo affermare che la durata di un piano di lungo periodo, deve essere coerente con un lasso di tempo almeno sufficiente per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti nello stesso piano (23). Viceversa per quanto concerne la durata dei programmi di breve periodo sembra conveniente ritenere che la durata coincida con l'arco di tempo di un anno (24). La legge fallimentare richiama esplicitamente il concetto economico-aziendale di piano e non quello di programma, con ciò implicitamente riconoscendo la possibilità di superare la soglia dei 12 mesi. A parere di chi scrive, stante la criticità della situazione in cui versa l'impresa che imposta una delle operazioni previste dagli artt. 67, 182-bis, 161 legge fall., un piano serio, ossia basato su best estimate assumptions e non su hypotetical assumptions, e ben costruito, ossia che preveda anche lo sviluppo mensile del preventivo finanziario, non potrà estendersi su di un arco temporale superiore ai 24, massimo 36 mesi. Poiché solitamente gli interventi volti al riequilibrio della situazione finanziaria di-

⁽²¹⁾ A. Paluchowski, P. Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, p. 434, 2008, Giuffrè; S. Ambrosini, Concordato preventivo: profili generali e limiti del controllo giudiziale, documento 53/2007, www.ilcaso.it; S. Bonfatti, Osservazioni a Trib. Milano 7 novembre 2005, e ad altri provvedimenti, in Fallimento, 2006; A. La Malfa, La crisi dell'impresa, il piano proposto dall'imprenditore e i poteri del tribunale nel concordato preventivo, 2006, www.ilcaso.it.

⁽²²⁾ Trib. Monza, sent. del 17 ottobre 2005; Trib. Pescara, ord. del 20 ottobre 2005; Trib. Torino, sent. del 17 novembre 2005.

⁽²³⁾ In ogni caso i piani e i programmi sono tra loro strettamente connessi e coordinati: il programma di breve periodo viene composto in aderenza la contenuto dei piani di lungo periodo a tal punto che la distinzione tra tempi brevi e tempi lunghi può risultare indeterminata e relativa. « Occorre notare che ogni programma può avere elementi che si determinano rappresentandosi la vita dell'impresa nel futuro prossimo o in quello più o meno lontano. Anche la programmazione annuale considerata tipicamente di breve periodo può avere accanto a molte scelte che si decidono in funzione unicamente di vicende proprie dell'anno cui si riferisce, altre scelte che non possono convenientemente essere effettuate se non in funzione anche di presunte o supposte condizioni future di vita dell'impresa, riferite ai tempi medi o lunghi », P. Onda, Economia d'Azienda, p. 534, Torino, Utet, 1971;

⁽²⁴⁾ R. Provasi, Le strategie time based nella corporate governante, p. 29, Giuffrè, 2009.

spiegano la maggior parte dei loro effetti immediatamente o in tempi brevi, lo sviluppo del piano su di un periodo ampio dovrebbe essere utile solo per validare l'ipotesi che vi sia ripresa in conseguenza degli interventi straordinari posti in essere. Piani che non prevedano il ripristino di condizioni di redditività e di autonomia accettabili entro il delineato arco temporale sembrano significativi di una debolezza strutturale dell'operazione di turn around. Si ricorda che il già citato principio di revisione 570 (25) prevede. sia pur nel differente contesto della valutazione, la sussistenza delle condizioni di going concern, che il revisore debba valutare e discutere con la direzione i piani per azioni future quali ad esempio progetti di cessione di beni, prestiti o ristrutturazioni di debiti, riduzione o differimento di spese, aumenti di capitale. Il documento evidenzia che per il revisore la rilevanza di tali piani diminuisce con l'aumentare del periodo di tempo prima che i piani si siano realizzati e aggiunge che di norma viene attribuita particolare importanza ai piani che possono avere un effetto significativo sulla solvibilità dell'impresa nell'immediato futuro. Si tratta di una previsione del tutto coerente con le riflessioni sopra svolte.

Infine vale la pena di ricordare che il documento ISAE 3400 raccomanda al revisore di ottenere dagli amministratori una dichiarazione che attesti la loro responsabilità per la redazione del piano e per le assunzioni su cui la stessa si basa. Si tratta di un documento di grande rilevanza. Si è già evidenziato che l'esperto non deve in alcun modo entrare in una dialettica con la società per valutare modifiche al piano, né deve in alcun modo partecipare alla redazione di parte o di tutto il piano oggetto della revisione. Il principio non solo richiede che questa situazione sia verificata nei fatti, ma che la stessa sia oggetto di una dichiarazione formale da allegare alla relazione di attestazione.

5. Conclusioni.

Il tema trattato assume oggi particolare rilevanza a causa del difficile contesto in cui le aziende si trovano attualmente ad operare. Molti professionisti sono chiamati a svolgere un compito impegnativo e complesso, che richiede specifiche competenze. Indipendentemente dal ruolo — sia esso quello di consulente, sia esso quello di esperto attestatore — lo svolgimento del compito affidato richiede la conoscenza approfondita delle norme giuridiche e tecniche che regolano la materia. Infatti, trattandosi di attestazioni riguardanti eventi futuri, caratterizzate di per sé da incertezza, solo la rigorosa applicazione dei principi professionali può evitare che i piani redatti e attestati contengano scenari irrealizzabili con conseguenti rischi professionali e reputazionali per gli esperti incaricati.

⁽²⁵⁾ Documento 570, op. cit., p. 328.